SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 giugno 1994, n. **426.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1994, n. 77, e 23 marzo 1994, n. 195.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 maggio 1994, N. 310.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «di lire 20 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «di lire 20,5 miliardi»; *e dopo le parole:* «21 dicembre 1993,» *sono inserite le seguenti:* «come integrata e sostituita dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994,»;

al comma 2, dopo le parole: «presidente della provincia,» *sono inserite le seguenti:* «dal presidente della giunta regionale,»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. È autorizzata la spesa di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994 per l'ulteriore finanziamento dell'organizzazione della presidenza italiana del vertice di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 126»;

al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 1994 di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo la rimodulazione effettuata con la tabella *F* di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, e, quanto a lire 9 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 586):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (MARONI) il 24 maggio 1994.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni I, IV, V e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° giugno 1994.

Esaminato dalla VIII commissione il 14 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 15 giugno 1994.

Senato della Repubblica: (atto n. 409):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede referente, il 17 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 giugno 1994.

Esaminato dalla 13ª commissione il 22 e 23 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 23 giugno 1994.

94G0458

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1994, n. **427**.

Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, concernente lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ravvisata la necessità ed urgenza di assicurare la gestione, in Italia e all'estero, dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in attesa di procedere al riordinamento dello stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Gli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, con esclusione del collegio dei revisori, cessano dalle loro funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dalla stessa data la gestione dell'Istituto è affidata ad un ufficio commissariale composto da un amministratore straordinario che si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo composto da otto membri.

Art. 2.

1. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, ha la rappresentanza dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni già di competenza del presidente, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del direttore generale. L'amministratore esercita le sue funzioni sulla base delle direttive emanate dal Ministro e persegue gli obiettivi di razionalizzazione, di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse umane e finanziarie e formula proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine alla definizione e all'articolazione delle funzioni pubbliche e dei servizi dell'Istituto, anche al fine della realizzazione di un diverso assetto organizzativo.

2. I direttori esecutivi, nominati dal Ministro del commercio con l'estero, provvedono all'attuazione delle delibere e delle direttive emanate dall'amministratore straordinario e curano gli adempimenti relativi alla realizzazione dei programmi promozionali, alla struttura e organizzazione degli uffici dell'Istituto in Italia e all'estero e alla gestione amministrativo-contabile dello stesso.

3. Il presidente e i membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero e sono scelti fra persone di riconosciuta competenza e comprovata esperienza nel settore della gestione imprenditoriale, dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla competitività o penetrazione commerciale e cooperazione economica nei mercati esteri, ovvero in materia legale-amministrativa; uno dei membri del comitato è nominato su proposta del Ministro del tesoro.

4. Il comitato consultivo rende pareri all'amministratore straordinario, obbligatori nelle ipotesi previste all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, ed all'articolo 11, comma 3, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, nonché, ove richiesto, al Ministro del commercio con l'estero.

Art. 3.

1. L'amministratore straordinario, i direttori esecutivi e i membri del comitato durano in carica un anno, salvo proroga che può essere disposta dal Ministro del commercio con l'estero in stretta aderenza con le esigenze tecniche della gestione e del riordinamento dell'Istituto.

2. L'incarico di direttore esecutivo, se conferito ad un dirigente dei ruoli della pubblica amministrazione, comporta il collocamento fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza per la durata dell'incarico.

3. I compensi e le indennità da corrispondere all'amministratore straordinario, ai direttori esecutivi ed ai componenti del comitato sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. L'amministratore straordinario e gli altri soggetti investiti delle funzioni di cui al presente decreto possono essere confermati anche in regime di amministrazione ordinaria, in relazione all'evoluzione organizzativa che assumerà l'Istituto.

Art. 4.

1. Le delibere dell'amministratore sono sottoposte al Ministero del commercio con l'estero che le approva secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

2. I termini di approvazione delle delibere sono ridotti a trenta giorni. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate.

3. I comitati consultivi previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, siedono presso il Ministero del commercio con l'estero, e formulano proposte in merito alle linee direttrici della politica promozionale ed esprimono valutazioni sulla realizzazione dei programmi dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul bilancio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. Restano in vigore le norme di legge, regolamentari e statutarie non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERNINI, *Ministro del commercio con l'estero*
DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0467

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1994.

Revoca del contributo concesso alla «Agricola termolese S.r.l.» per la realizzazione del progetto «Collina del Sole».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante, criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 14 dicembre 1989 recante: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Molise»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Agricola termolese S.r.l.» per l'attuazione del progetto denominato «Collina del Sole»;

Vista la nota del 6 aprile 1994 con la quale la regione Molise ha reso noto di aver deliberato la revoca del suddetto progetto;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla «Agricola termolese S.r.l.» per la realizzazione del progetto denominato «Collina del Sole» di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 26 aprile 1994

Il capo del Dipartimento: TORDA

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE MOLISE

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Campobasso					
Termoli	Collina del Sole	Agricola termolese S.r.l.	11.000	3.734	196,0

94A4259

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 1994.

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 31 marzo 1994 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania fino al 30 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 1994, con la quale lo stato d'emergenza è stato esteso altresì ai rifiuti speciali e prorogato fino al 30 settembre 1994;

Vista la propria ordinanza in data 11 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 in data 11 febbraio 1994;

Vista la propria ordinanza in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 in data 31 marzo 1994;

Vista la propria ordinanza in data 16 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 in data 22 aprile 1994;

Considerati i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 617 del 30 dicembre 1994;

Ravvisata l'esigenza di apportare talune modifiche alla citata ordinanza del 31 marzo 1994;

Dispone:

Art. 1.

All'ordinanza in data 31 marzo 1994 citata in premessa sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni.

1) all'art. 2, comma 1, dopo «legge 11 febbraio 1994, n. 109» le parole: «normative nazionali e regionali in materia di espropriazioni;» sono sostituite dalle seguenti: «legge quadro in materia di lavori pubblici;» e nell'elenco sono aggiunte le seguenti norme derogabili:

le procedure di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero per i beni culturali e ambientali, ove necessario;

le procedure di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 20;

le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

2) all'art. 2, comma 2, sesto capoverso, dopo le parole: «ad enti pubblici;» sono aggiunte le seguenti: «i predetti impianti potranno essere anche oggetto di concessione di progettazione e realizzazione con oneri a carico dell'amministrazione ovvero di concessione unitaria di costruzione e gestione senza oneri per l'amministrazione;»;

3) all'art. 3, comma 1, dopo le parole: «Agenzia per il Mezzogiorno» sono aggiunte le seguenti: «, di personale dipendente ENEA per la elaborazione e verifica dei programmi di diagnostica» e dopo le parole: «70 ore» è inserita la seguente: «mensili»;

4) all'art. 3, comma 2, dopo le parole: «150 ore» è inserita la seguente: «mensili»;

5) all'art. 4, comma 1, le parole: «legge 28 agosto 1989, n. 305, e successive modificazioni e integrazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni. È conseguentemente disposta la revoca del progetto n. 1F-3 — progetto per una piattaforma di rifiuti industriali — per l'importo di lire 3.000 milioni, nonché la riduzione di lire 581 milioni del finanziamento per il progetto n. 1B-1 — adeguamento sistema depurativo dei comuni della penisola sorrentina — finanziati con decreto ministeriale 30 dicembre 1990, in esecuzione a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 18.»;

6) all'art. 4, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare il finanziamento delle opere da realizzare, il commissario può disporre l'utilizzo, anche con una diversa localizzazione degli interventi, delle somme già destinate dallo Stato per interventi nella regione Campania per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, comprese quelle attribuite su fondi FIO ancorché revocate con deliberazione CIPE 3 agosto 1993, quelle attribuite su fondi del Ministero dell'ambiente, nonché quelle attribuite ai sensi degli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.»;

7) all'art. 4, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché per le esigenze derivanti dall'eventuale requisizione di aziende o impianti si provvede:

a) quanto a lire 20 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto a lire 80 miliardi, mediante la revoca di finanziamenti destinati all'attuazione di altri interventi ambientali relativi alla regione Campania.

4. In relazione a quanto previsto al comma 3, lettera *b)*, e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono disposte le prime revoche di cui all'allegato elenco. Conseguentemente, il Ministro dell'ambiente e la regione Campania provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, gli importi di lire 44.084 milioni e di lire 6.984 milioni. Il Ministro dell'ambiente provvede inoltre, entro sessanta giorni, alle ulteriori revoche fino al predetto importo complessivo di lire 80 miliardi, in relazione alle quali trovano applicazione le modalità di cui al presente comma e al comma 5.

5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere trasferite al commissario ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»;

8) dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 5. — 1. Per il servizio di smaltimento effettuato attraverso gli impianti pubblici e privati di cui alla presente ordinanza, il commissario fissa un'apposita tariffa, determinata secondo criteri tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio degli impianti, di quelli relativi alla bonifica e al ripristino delle aree, nonché la giusta remunerazione del capitale investito e conseguentemente dispone le anticipazioni finanziarie ai sub-commissari con l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per l'esercizio degli stessi impianti.

2. Nel caso di interventi finanziati con risorse previste dall'art. 4, comma 3, come sopra modificato, la quota parte della tariffa necessaria per la copertura del costo di investimento è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, a reintegro anche parziale degli stanziamenti utilizzati in attuazione della presente ordinanza, da destinare ad ulteriori interventi per finalità ambientali nella regione Campania.

La restituzione dell'intero finanziamento deve avvenire in ventiquattro mesi.».

Roma, 23 giugno 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

ELENCO DEI FINANZIAMENTI DA REVOCARE ALLEGATO ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 GIUGNO 1994.

Legge	Titolo dell'intervento	Importo	D.M.	CAP	Trasferito
L. 305/89 art. 9	Piani per la salvagurdia e valorizzazione ambientale del territorio del comune di Piaggine (Salerno)	6.000	D.M. 28-12-91	7104	
L. 305/89 art. 9	Programma di completamento del catasto degli scarichi in corpi idrici e rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti nel territorio della provincia di Salerno	4.000	D.M. 28-12-91	7104	
L. 305/89 art. 9	Programma di salvaguardia e valorizzazione ambientale relativa al comprensorio della Comunità montana del Vallo di Diano	4.000	D.M. 28-12-91	7104	
L. 305/89 art. 9	Piani per la salvaguardia e valorizzazione di un'area di particolare rilevanza ambientale nel comune di Ravello (Salerno)	2.000	D.M. 28-12-91	7104	
L. 305/89 art. 9	Attività e studi per la salvaguardia e valorizzazione del territorio montano della penisola sorrentina e del monte Faito. Regione.	1.500	D.M. 28-12-91	7104	
L. 305/89 art. 9	Salvaguardia e valorizzazione del Massiccio del Monte Maggiore per la creazione di un parco ambientale (Caserta)	2.000	D.M. 28-12-91	7104	
L. 305/89 art. 9	Risanamento bonifica ed impianto parcheggio cavità n. 456 via Nicolardi, quartiere S. Carlo all'Arena. Comune di Napoli	3.000	D.M. 28-12-91	7104	
L. 305/89 art. 9	Recupero e salvaguardia delle coste dell'isola di Ischia dai fenomeni di erosione della costa e dai fenomeni di frana	2.000	D.M. 28-12-91	7104	
L. 305/89 art. 9	Progetto di tutela ambientale nel comprensorio dei comuni depressi del Vallo di Diano. Consorzio dei comuni del Vallo di Diano	3.000	D.M. 28-12-91	7104	
L. 305/89 art. 9	Progetto di salvaguardia e di valorizzazione dei valloni dell'area sorrentina. Consorzio acquedotto penisola sorrentina	2.000	D.M. 28-12-91	7104	
L. 305/89 art. 6	Impianto di depurazione. Comune di Forio d'Ischia	5.300	D.M. 28-12-91	7705	
L. 305/89 art. 6	Localizzazione e caratterizzazione delle discariche di rifiuti e dei siti da bonificare nell'area dell'Agro-Sarnese - Nocerino. Regione Campania	2.300	D.M. 28-12-91	7705	
L. 67/88 art. 18	Ristrutturazione alveo Arenaccia	3.580	D.M. 14- 7-89	7705	1.990
L. 67/88 art. 18	Rete di monitoraggio area del territorio della provincia di Napoli	4.996	D.M. 14- 7-89		7705
L. 67/88 art. 18	Monitoraggio acque della provincia di Napoli	4.992	D.M. 14- 7-89	7705	2.496
	Totale . . .	51.068	di cui trasferiti		6.984

94A4233

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il decreto in questione è oggi di competenza dirigenziale;

Vista la domanda di riconoscimento di Dos Santos Pereira Elsa Maria presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta dell'11 giugno 1994 di riconoscere il titolo di «Licenciatura en Engenharia Civil», rilasciato dall'Università di Oporto (Portogallo) e l'iscrizione all'Ordine degli ingegneri di Oporto quale, «prodotto finito» secondo la legislazione portoghese ai fini dell'esercizio della professione di ingegnere in Portogallo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Sentito il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'Ordine degli ingegneri rappresentati alla Conferenza dei servizi;

Ritenuto non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo, non essendoci differenze nella formazione con l'ingegnere italiano;

Decreta:

Il titolo di Dos Santos Pereira Elsa Maria, nata a Massarelos - Porto, il 4 gennaio 1964, cittadina portoghese, di laurea di ingegnere civile rilasciato dall'Università di Oporto (Portogallo), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

Roma, 28 giugno 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A4276

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari;

Vista la delibera del 30 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 5, 8, 10, 11, 12, 16 e 17, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del sesto comma dell'art. 18 e l'inserimento di una norma transitoria nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 5, 8, 10, 11, 12, 16 e 17, nonché le modifiche concernenti l'abrogazione del sesto comma dell'art. 18 e l'inserimento di una norma transitoria nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, sede in Bari, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Comma 1). La Fondazione ha per scopo il perseguimento di fini di interesse pubblico e di utilità sociale, preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, della cultura e tutela del patrimonio artistico, della sanità, nonché nell'assistenza e nella tutela delle cate-

gorie sociali più deboli, anche nella prospettiva di favorire lo sviluppo economico e sociale delle aree nelle quali opera la conferitaria Caripuglia S.p.a. (per esteso «Cassa di risparmio di Puglia S.p.a.» e in sigla «CRP S.p.a.»). Essa può compiere, salvo quanto disposto dal successivo comma, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie o oppurtune per il conseguimento di tale scopo.

(Omissis).

Art. 5.

(Comma 1). Una quota pari almeno al 20% (venti per cento) dei proventi derivanti dalla gestione della partecipazione nella Caripuglia S.p.a. viene accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della stessa Caripuglia S.p.a.

(Omissis).

(Comma 3). Tale accantonamento, con decisione del consiglio di amministrazione, può essere ridotto al dieci per cento qualora l'importo della riserva stessa abbia eguagliato il valore della partecipazione di cui alla lettera *a)* del precedente art. 4 secondo l'ultimo bilancio approvato della società conferitaria.

(Omissis).

Art. 8.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri.

(Comma 2). I consiglieri sono nominati: quattro dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, due dal consiglio di amministrazione dell'Università di Bari, uno dal consiglio di amministrazione dell'Università di Lecce, uno dal consiglio di amministrazione del Politecnico di Bari e uno dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane. I consiglieri di amministrazione nominati dalle università devono essere scelti tra professori universitari, di ruolo, di materie attinenti all'attività della Fondazione.

(Omissis).

(Ultimo comma) - Abrogato.

Art. 10.

(Omissis).

(Comma 4). I membri del consiglio scaduti rimangono in carica fino a quando subentrino i loro successori fatte salve le norme in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo.

(Comma 5). I membri in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Art. 11.

(Comma 1). Il presidente e i due vice presidenti sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto.

Art. 12.

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, e quindi non delegabli, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto, da attuarsi, ai sensi delle leggi vigenti in materia (art. 40, comma 3, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni) con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la nomina del presidente e dei vice presidenti;

(Omissis).

Art. 16.

(Comma 1). Sono incompatibili le cariche amministrative e di controllo presso la Fondazione con le cariche amministrative e di controllo presso la conferitaria Caripuglia S.p.a., nonché presso società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

Art. 17.

(Omissis).

(Comma 2). Di essi, uno è nominato dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane e assume la presidenza del collegio, uno all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e uno dal consiglio di amministrazione dell'Università di Bari.

(Comma 3). Tutti i revisori devono essere iscritti nell'albo dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia. In via transitoria dovranno essere iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

(Comma 4). I revisori restano in carica tre anni e possono essere confermati. In ogni caso i revisori scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori, fatte salve le norme in materia di proroga degli organi amministrativi e di controllo.

(Omissis).

Art. 18.

(Omissis).

(Comma 6) - Abrogato.

Norme transitorie

In deroga all'art. 8 del presente statuto, il consiglio di amministrazione è composto da undici membri e tale numero si ridurrà man mano che cesseranno dalla rispettiva carica quinquennale, il presidente e i vice presidenti nominati con decreto ministeriale n. 242221 del 25 febbraio 1993 e decreto ministeriale n. 242289 del 12 marzo 1993.

Il Politecnico di Bari provvederà alla nomina del consigliere di propria competenza, dopo che sia intervenuta l'ultima cessazione dalla carica, di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui all'art. 16 del presente statuto, avranno efficacia a partire dal 1° giugno 1994.

94A4235

DECRETO 6 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno;

Vista la delibera del 14 marzo 1994 del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, nonché la lettera del presidente della Fondazione medesima in data 1° giugno 1994, relative all'approvazione delle modifiche degli articoli 2 e 30 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2 e 30 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Comma 1). La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati; con riferimento a finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, persegue fini di ricerca scientifica, istruzione, arte e sanità, nonché di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli.

(Omissis).

Art. 30

(Comma 1). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

(Comma 2). Salvo quanto disposto dal comma precedente i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale possono ricoprire altri incarichi in organi amministrativi o sindacali di società od enti partecipanti direttamente o indirettamente dalla Fondazione, senza superare il numero di quattro.

(Omissis).

94A4236

DECRETO 6 giugno 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Vista la delibera del 31 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 10 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 10 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 10.

(Comma 1). I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori non possono ricoprire più di cinque cariche in organi di società o enti partecipanti direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

(Comma 2). Nei loro confronti, inoltre, si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

94A4237

DECRETO 28 giugno 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1994, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre luglio-agosto 1994, è pari all'8,15% per le operazioni fino a diciotto mesi e all'8,85% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre luglio-agosto 1994, all'8,15% per le operazioni fino a diciotto mesi e all'8,85% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre luglio-agosto 1994, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 9,40% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;

2) 9,15% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e fino a diciotto mesi;

3) 9,85% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4265

DECRETO 28 giugno 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1994, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale è stata fissata, per l'anno 1994, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre luglio-agosto 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'8,65%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre luglio-agosto 1994, all'8,65%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 9,95% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 10,45% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 10,55% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4266

DECRETO 28 giugno 1994.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come modificato con i decreti ministeriali del 26 giugno 1990 e del 25 marzo 1991 nonché, da ultimo, con decreto ministeriale del 24 giugno 1993, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili per le operazioni previste dai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 è pari all'8,59% e per quelle di cui al citato decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989, è pari all'8,65%, comunicando altresì i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990:

tasso medio della lira interbancaria: 8,17%;

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 9,547%;

Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-

legge n. 66/1989, regolate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993:

rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 9,547%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 7,8636%;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Decreta:

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1994, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) all'8,59% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) all'8,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 9,20% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 9,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4267

DECRETO 28 giugno 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1994, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre luglio-agosto 1994, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 9,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 9,75% per il bimestre luglio-agosto 1994.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988;

d) all'1,45% per le operazioni di mutuo ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 10,70% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) all'11,20% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) all'11,50% per le operazioni di cui al punto *c)*;

4) all'11,20% per le operazioni di cui al punto *d)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dellà Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4268

DECRETO 28 giugno 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1994, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1993, con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione,nella misura dell'1,1% per l'anno 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre luglio-agosto 1994 ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'8,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre luglio-agosto 1994, all'8,15%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1,1% il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre luglio-agosto 1994 sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 9,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4269

DECRETO 28 giugno 1994.

Variazione automatica, per il semestre luglio-dicembre 1994, del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720, e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali n. 281777, n. 647067 e n. 608040, rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/1978;

Visto il decreto ministeriale n. 967667/73PG del 28 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre gennaio-giugno 1994, è stato determinato nella misura del 10,95%;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1993 con il quale è stata fissata mella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge n. 234;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 9,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,25% per il semestre luglio-dicembre 1994.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre luglio-dicembre 1994 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 10,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4270

DECRETO 28 giugno 1994.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammodernamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, come modificato dal decreto 24 giugno 1993, nonché l'art. 3 del decreto 16 luglio 1993, come modificato dal decreto del 23 settembre 1993, nei quali è stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visti i citati articoli 3 dei summenzionati decreti ministeriali con i quali viene stabilito che al tasso come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dai decreti del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993, sia dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, regolata dai decreti del 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 9,547%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 7,8636%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993, sia dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23 settembre 1993, è pari al 9,10%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1994 è pari al 9,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4271

DECRETO 28 giugno 1994.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1991, del 24 giugno 1993 e, da ultimo, dal decreto ministeriale 17 febbraio 1994, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui all'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il ripetuto art. 4 del sopra citato decreto ministeriale con il quale viene stabilito che al tasso come sopra rilevato va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalla legge n. 135/1990, regolate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1991, del 24 giugno 1993 e 17 febbraio 1994:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 9,547%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 7,8636;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, regolate a tasso variabile è pari al 9,10%.

In conseguenza, tenuto cónto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1994 è pari al 9,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4272

DECRETO 28 giugno 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di luglio 1994, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 2 giugno 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 10,30 per cento il tasso di riferimento per il mese di giugno 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di luglio 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,25 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,25 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di luglio 1994 è pari al 10,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4273

DECRETO 28 giugno 1994.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre luglio-agosto 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 1994, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre maggio-giugno 1994, nella misura del 9,80%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 10,30%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre luglio-agosto 1994, nelle seguenti misure:

9,15% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a 18 mesi;

9,90% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i 18 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4274

DECRETO 28 giugno 1994.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero nel bimestre luglio-agosto 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 1994, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1994 è stato determinato nella misura del 10,30 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre luglio-agosto 1994 è determinato nella misura del 9,90 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4275

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 maggio 1994.

Autorizzazione al Cesvit - Centro per lo sviluppo della ricerca tecnologica, in Firenze, al rilascio di attestati di conformità relativamente ad alcuni prodotti in campo elettronico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Viste le istanze del 1° luglio 1993 e del 25 febbraio 1994 con le quali il Cesvit - Centro per lo sviluppo della ricerca tecnologica, associazione senza fini di lucro, con sede legale in Firenze, via Cavour n. 1, Palazzo Medici Riccardi e laboratorio denominato Cetace - Centro di taratura e certificazione, con sede in Firenze, via S. Marta n. 3, ha chiesto di essere designato quale organismo incaricato di rilasciare attestati di conformità, nel campo di propria competenza, per la certificazione di alcuni prodotti ricadenti sotto la direttiva citata, ai sensi della predetta legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti necessari;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Cesvit - Centro per lo sviluppo della ricerca tecnologica è designato quale organismo incaricato di rilasciare attestati di conformità, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i seguenti prodotti, secondo la normativa a fianco indicata:

apparecchiature per la tecnologia dell'informazione, comprese le apparecchiature elettriche per ufficio:
norma CEI 74-2 (EN 60950);

apparecchiature da collegare alle reti di telecomunicazione:
norma CEI 74-3 (EN 41003);

sistemi statici di continuità:
norma CEI 74-4 (EN 50091-1);

trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza:
norma CEI 14-6 (EN 60742);

apparecchi elettronici per uso domestico o analogo uso generale (esclusi i televisori a monitor):
norma CEI 12-13 (IEC 65);

apparecchiature elettroniche di misura:
norma CEI 66-3 (EIC 348);

piccoli apparecchi elettrici di uso domestico e similare:
norma CEI 61-50 (EN 60335-1);
norma CEI 61-58 (EN 60335-2-19);
norma CEI 61-70 (EN 60335-2-45);
norma CEI 61-81 (EN 60335-2-9);
norma CEI 61-83 (EN 60335-2-33);
norma CEI 61-91 (EN 60335-2-15);
norma CEI 61-95 (EN 60335-2-29).

2. Il suddetto organismo è incaricato altresì, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 791, di predisporre relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della stessa legge.

Art. 2.

1. Il Cesvit - Centro per lo sviluppo della ricerca tecnologica è tenuto ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni sei mesi, l'elenco degli attestati rilasciati ai sensi della legge n. 791, nonché copia delle relazioni formulate ai sensi dell'art. 8 della stessa legge e dei pareri espressi ai sensi dell'art. 9 della direttiva CEE del 19 febbraio 1973, n. 23.

2. Il predetto organismo dovrà altresì tenere a disposizione delle amministrazioni pubbliche, adeguata documentazione sulle richieste e concessioni di attestati, relazioni e pareri di cui ai precedenti articoli.

Art. 3.

1. Le spese occorrenti per la concessione degli attestati, delle relazioni e dei pareri rilasciati ai sensi del presente decreto sono a carico dei richiedenti.

2. Le tariffe praticate dal Cesvit - Centro per lo sviluppo della ricerca tecnologica e le loro eventuali variazioni, sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di revocare la designazione sopraindicata in presenza di inadempienze agli obblighi previsti o di irregolare svolgimento dei compiti demandati.

Roma, 20 maggio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A4278

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 giugno 1994.

Autorizzazione all'ospedale maggiore dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma al prelievo ed al trapianto di rene tra persone viventi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989 con il quale l'ospedale maggiore dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma è stato autorizzato al trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1993 e 8 ottobre 1993 con il quale l'ospedale maggiore dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma è stato autorizzato rispettivamente al trapianto di rene e rene-pancreas a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma in data 11 aprile 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da vivente presso le sale operatorie già autorizzate con il decreto 8 ottobre 1993, da parte della sola équipe già autorizzata con il medesimo decreto;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma è autorizzato ad effettuare il prelievo ed il trapianto di rene tra persone viventi ai sensi della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di chirurgia generale dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma dai seguenti sanitari:

Botta prof. Gian Carlo, direttore istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organi dell'Università degli studi di Parma;

Adorni dott. Aristodemo, aiuto ospedaliero dell'Università degli studi di Parma;

Banchini dott. Ennio, aiuto universitario dell'Università degli studi di Parma;

Contini dott. Sandro, aiuto universitario dell'Università degli studi di Parma;

Capocasale dott. Enzo, aiuto universitario dell'Università degli studi di Parma;

Villani dott. Luigi Giuseppe, aiuto ospedaliero dell'Università degli studi di Parma;

Mazzoni dott.ssa Maria Patrizia, assistente ospedaliero dell'Università degli studi di Parma;

Bonati dott. Luigi, ricercatore confermato dell'Università degli studi di Parma;

Casoni dott. Paolo, ricercatore confermato dell'Università degli studi di Parma.

Art. 3.

Il decreto 25 gennaio 1989 è revocato.

Art. 4.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A4277

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 111, denominato «Viabilità d'accesso alle nuove sedi universitarie di Monte S. Angelo - comune di Napoli».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Viabilità d'accesso alle nuove sedi universitarie di Monte S. Angelo - comune di Napoli» per l'importo di 14.000 milioni di lire;

Verificato che i lavori relativi al progetto in questione sono sospesi dal 10 giugno 1990;

Considerato che il finanziamento dei progetti prontamente cantierabili, oltre ad obiettivi di sviluppo a medio termine, era finalizzato al raggiungimento di immediati benefici sui livelli occupazionali e di reddito;

Ritenuto che l'inattività prolungata nel tempo abbia privato il progetto in questione di uno dei presupposti essenziali per la sua ammissibilità;

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo degli investimenti pubblici il 26 novembre 1993;

Considerato inoltre che la regione Campania, titolare del finanziamento, ha avanzato richiesta per l'utilizzo delle relative somme a favore di altre opere dichiarate ammissibili dal nucleo di valutazione;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo al progetto sopra richiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione.

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato. Con successiva deliberazione si provvederà alla destinazione delle risorse disponibili.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 18 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 137

94A4279

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 141, denominato «Museo d'arte contemporanea di Firenze».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Museo d'arte contemporanea di Firenze» per l'importo di 18 miliardi di lire;

Viste le risultanze delle verifiche effettuate dal nucleo ispettivo degli investimenti pubblici dalle quali è emersa l'ineseguibilità tecnica del progetto;

Visto l'accordo di programma Stato/regione per la ripresa e l'accelerazione degli investimenti pubblici nella regione Toscana, sottoscritto il 24 novembre 1993, che per quanto riguarda l'intervento in questione prevedeva il completamento dei lavori attraverso l'integrazione finanziaria a carico del comune di Firenze per 7,5 miliardi di lire e l'approvazione della variante al progetto da parte della regione Toscana;

Considerato che il provvedimento del consiglio comunale di Firenze relativo allo stanziamento integrativo di lire 7,5 miliardi doveva essere perfezionato entro il 15 febbraio 1994;

Rilevato il ritardo degli adempimenti previsti dal sopracitato accordo ed in particolare l'inottemperanza all'ulteriore termine del 15 marzo concordato dalle autorità di coordinamento dell'accordo per quanto concerne l'impegno finanziario del comune di Firenze;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo al progetto sopra richiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione.

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato. Con successiva deliberazione si provvederà alla eventuale riprogrammazione delle risorse disponibili.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 127

94A4280

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revoca parziale del finanziamento del progetto FIO '84 n. 54, denominato «Interventi per la fruizione dei poli fondamentali del Sistema museale nazionale».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità di un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 22 febbraio 1985 relativa all'ammissione al finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili, tra i quali il progetto denominato «Interventi per la fruizione dei poli fondamentali del Sistema museale nazionale»;

Considerato che detto progetto prevede interventi di restauro, ristrutturazione, edificazione e manutenzione straordinaria in diversi musei a Torino, Milano, Firenze, Roma;

Considerato che il sub-progetto n. 2 — relativo al museo di Milano — è articolato in due settori di intervento: Pinacoteca di Brera e Palazzo Citterio per l'importo complessivo di lire 2 miliardi, di cui lire un miliardo per la Pinacoteca e lire un miliardo per Palazzo Citterio, finalizzato alla costruzione di una nuova ala da destinare a servizi comuni ed uffici;

Tenuto conto che dalle risultanze delle verifiche effettuate dal nucleo ispettivo risulta che le opere relative alla Pinacoteca sono state completate e collaudate, mentre per Palazzo Citterio il finanziamento è stato utilizzato nei limiti dell'importo di lire 654 milioni;

Considerato che la somma residua di lire 346 milioni non è più sufficiente alla costruzione della nuova ala, né ad un lotto funzionale;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del finanziamento, limitatamente all'importo di lire 346 milioni già finalizzato alla costruzione dell'ala nuova di Palazzo Citterio;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto FIO '84 n. 5 — sub-progetto n. 2 — richiamato in premessa è revocato limitatamente alla quota di lire 346 milioni già destinata alla costruzione dell'ala sinistra di Palazzo Citterio.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 130

94A4281

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 16 maggio 1994.

Regolamento per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 24, comma 4.

Art. 1.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento individua le categorie di documenti amministrativi formati dalla Banca d'Italia, o comunque rientranti nella sua disponibilità, che sono sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990, sono sottratti all'accesso:

a) i documenti amministrativi, di contenuto generale o particolare, contenenti notizie, informazioni e dati in possesso della Banca d'Italia in ragione dell'attività di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di gestione delle crisi, esercitata nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, delle società di intermediazione mobiliare, dei fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso e di tipo aperto, dei fondi di investimento immobiliare chiusi e delle società di investimento a capitale variabile, nonché in ragione di ogni altra attività di vigilanza riguardante l'accesso all'intermediazione bancaria o finanziaria e il suo esercizio, coperti da segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dell'art. 7, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'art. 9, comma 9, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, dell'art. 3, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'art. 3, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri di vigilanza.

La Banca d'Italia pubblica altresì:

una relazione annuale sull'attività di vigilanza;

un bollettino contenente i provvedimenti indicati dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza;

b) i documenti concernenti le operazioni di fabbricazione, circolazione e distruzione dei biglietti, ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811;

c) fermo restando quanto previsto al successivo art. 3 nel quadro delle funzioni di politica monetaria, i documenti relativi al Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 120 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1967, e dell'art. 221 del regolamento generale del debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, salvo che nei confronti dei beneficiari dei titoli di spesa con riferimento ai titoli stessi.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della politica monetaria e valutaria

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso i documenti relativi ai processi di formazione, determinazione e attuazione della politica monetaria e valutaria.

In tale quadro sono esclusi i documenti amministrativi concernenti elaborazioni, studi, ricerche, proposte, indicazioni, riferimenti, valutazioni, decisioni, esecuzioni riguardanti interventi in materia di:

sconti, anticipazioni e compensazione e, comunque, di rifinanziamento, nonché di sistema dei pagamenti;

mercati monetario e finanziario;

tesoreria dello Stato e relativi rapporti con il Ministero del tesoro e con le altre amministrazioni pubbliche;

amministrazione delle disponibilità in oro, delle attività in valuta e degli altri strumenti di riserva internazionali, di investimenti e disinvestimenti di portafoglio estero in lire e in valuta, di operazioni nel mercato dei cambi, di disciplina dell'attività valutaria, di collaborazione con gli organi competenti per l'adozione dei provvedimenti valutari.

2. È, invece, consentito l'accesso per le seguenti categorie di provvedimenti:

autorizzazione ad operare in qualità di cambiavalute (anche a bordo di navi e aeromobili);

trasferimento dell'attività di cambiavalute in nuovi locali;

modifica dei legali rappresentanti e/o degli esponenti di società titolari di autorizzazioni ad operare in qualità di cambiavalute;

mutamenti della ditta, denominazione, ragione sociale o tipo di società titolare di autorizzazione ad operare in qualità di cambiavalute.

Art. 4.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici:

a) rapporti informativi sul personale dipendente della Banca d'Italia;

b) elaborati relativi alle prove di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Banca d'Italia, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

c) documentazione relativa alle singole procedure di avanzamento del personale dipendente della Banca d'Italia, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

d) documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone;

e) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;

f) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari nonché quella concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

g) documentazione attinente ai provvedimenti di cessazione dal servizio;

h) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari, limitatamente alle parti che contengono dati, informazioni e notizie su soggetti riconoscibili;

i) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio ed in quiescenza;

l) documenti agli atti della segreteria particolare del Governatore della Banca d'Italia.

2. Sono altresì inaccessibili:

i rapporti riguardanti le diverse forme di attività ispettiva interna;

tutti i documenti preordinati all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, ivi compresi quelli preordinati al trattamento normativo, economico e di quiescenza del personale.

Art. 5.

Categorie di documenti inaccessibili per l'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità.

Sono esclusi dall'accesso tutti i documenti amministrativi relativi alle misure di sicurezza.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1994

Il Governatore: FAZIO

94A4244

PROVVEDIMENTO DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 16 maggio 1994.

Regolamento per la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22, comma 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 1.

Oggetto del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso può essere esercitato sui documenti relativi alle materie non elencate nel «Regolamento per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso» cui si fa rinvio.

2. Nell'ambito delle materie per le quali è ammesso, l'accesso è consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi.

Art. 2.

Deposito e pubblicità dei documenti amministrativi

1. Il diritto di accesso s'intende comunque realizzato con l'integrale pubblicazione, il deposito o altra simile ed adeguata forma di pubblicità, dei documenti ai quali è consentito l'accesso.

Art. 3.

Soggetti legittimati all'accesso

1. La richiesta di accesso può essere presentata:

a) da soggetti privati cui, ai sensi della legge, sia riconosciuto interesse all'accesso;

b) da pubbliche amministrazioni interessate al documento per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;

c) da associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Art. 4.

Contenuto dell'istanza

1. Nell'istanza l'interessato deve indicare:

a) le generalità;

b) il documento oggetto della richiesta ed eventualmente il procedimento cui il documento stesso è relativo ovvero gli elementi utili all'identificazione;

c) la motivazione della richiesta;

d) le modalità di esercizio del diritto di accesso;

e) gli estremi del documento identificativo che verrà esibito al momento dell'accesso;

f) la data e la sottoscrizione.

2. Qualora il soggetto istante rivesta particolari funzioni (legale rappresentante di persona giuridica, rappresentante, tutore o curatore dei soggetti interessati all'accesso) il richiedente è tenuto ad indicare ed esibire la fonte o il provvedimento attributivo del potere di rappresentanza.

3. Una singola istanza può riguardare anche più documenti; in ogni caso le istanze devono essere formulate in modo da consentire l'identificazione dei documenti a cui si richiede l'accesso.

Art. 5.

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza inoltrata alla Banca d'Italia deve essere indirizzata, in particolare, al Servizio presso l'Amministrazione centrale ovvero alla filiale competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L'istanza presentata ad un Servizio diverso da quello nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dallo stesso Servizio immediatamente trasmessa a quello competente.

2. Della data di presentazione dell'istanza, se pervenuta per corrispondenza, fa fede soltanto il timbro a data della Banca d'Italia apposto sull'istanza nel giorno del suo arrivo.

3. In caso di presentazione dell'istanza agli sportelli della Banca (sportello «accettazione» in Roma - Via Nazionale, 91, e/o sportelli delle filiali) verrà rilasciata ricevuta della presentazione.

Art. 6.

Competenza per l'esame delle istanze di accesso

1. Le istanze di accesso vengono esaminate dal Servizio che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente.

2. Se l'istanza viene presentata presso la filiale, questa interessa immediatamente il Servizio competente fornendo tutti gli elementi utili, a sua conoscenza, per la valutazione dell'istanza (in particolare: dove sono custoditi i documenti ai quali si chiede l'accesso, se è in corso un procedimento ed in quale fase, se si tratta di documenti per i quali esistono cause di esclusione già riconosciute).

3. Responsabile della valutazione della domanda di accesso è il dirigente del Servizio o della filiale competente all'esame dell'istanza o, su sua designazione, altro dipendente addetto.

Art. 7.

Valutazione dell'istanza

1. Il Servizio competente esamina l'istanza di accesso procedendo, in particolare, all'accertamento delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione del richiedente.

2. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il Servizio o la filiale competente, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, deve darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento di accesso ricomincia a decorrere dalla presentazione dell'istanza perfezionata.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza il Servizio competente deve assumere, con provvedimento espresso, le sue decisioni dandone immediata comunicazione al richiedente.

4. In caso di istanze presentate presso le filiali, il servizio competente entro venticinque giorni fa conoscere alla filiale il contenuto della risposta da fornire all'interessato. La filiale il giorno stesso comunica formalmente la decisione all'interessato.

Art. 8.

Accoglimento dell'istanza

1. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente devono essere indicati il servizio e l'unità operativa (o la filiale) presso i quali, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso.

2. L'accoglimento dell'istanza di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Art. 9.

Modalità di accesso

1. Il richiedente, all'atto dell'accesso ai documenti, deve essere identificato mediante un documento valido.

2. Il diritto di accesso viene esercitato mediante consultazione, da parte del richiedente, del documento alla presenza di incaricato dell'Istituto e, a richiesta, mediante rilevazione di fotocopia del documento stesso.

3. Il tempo di consultazione deve essere adeguato alla natura e alla complessità del documento.

4. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare su di essi segni o comunque alterarli in qualsiasi modo.

5. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.

6. Per quanto riguarda il rilascio di copie fotostatiche, è previsto il rimborso del relativo costo, nell'ammontare che è determinato dall'Amministrazione ed è preventivamente comunicato all'interessato.

7. Su richiesta dell'interessato medesimo, le copie possono essere autenticate.

Art. 10.

Rifiuto dell'accesso

1. Il diniego dell'accesso deve essere sempre motivato con riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990, alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non può essere accolta.

Art. 11.

Differimento dell'accesso

1. È facoltà dell'Istituto differire l'accesso ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1994

Il Governatore: FAZIO

94A4245

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 marzo 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto lo statuto della scuola di specializzazione in farmacologia ed in particolare l'art. 831 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1991);

Vista la nota ministeriale prot. n. 1209 del 3 maggio 1991 che integrava il diploma di laurea in scienze biologiche quale titolo di ammissione alla scuola di specializzazione anzidetta;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche della Seconda Università degli studi di Napoli di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia adunanza del 4 giugno 1991, del senato accademico adunanza del 18 ottobre 1993 e del consiglio di amministrazione adunanza del 29 ottobre 1993;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 gennaio 1994;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'art. 831 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1991) relativo allo statuto della scuola di

specializzazione in farmacologia della Seconda Università degli studi di Napoli è modificato come segue:

Art. 831. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione, relativamente all'indirizzo in farmacologia clinica i laureati in medicina e chirurgia, relativamente all'indirizzo in farmacologia applicata i laureati in scienze biologiche, in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche e relativamente agli indirizzi in tossicologia e chemioterapia i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione per i laureati in medicina e chirurgia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 marzo 1994

Il rettore: MANCINO

94A4246

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994), **coordinato con la legge di conversione 27 giugno 1994, n. 426** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1994, n. 77, e 23 marzo 1994, n. 195». I DD.LL. n. 77/1994 e n. 195/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, il primo perché sostituito dal secondo e quest'ultimo per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1994 e n. 119 del 24 maggio 1994).

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, nella quale si svolgerà il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzata la spesa *di lire 20,5 miliardi* per l'anno 1994. Per le stesse finalità la regione Campania destina, a valere sui fondi ad essa attribuiti per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre 1993, *come integrata e sostituita dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 114 del 18 maggio 1994* ***(a)***, la somma di lire 35 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, *dal presidente della giunta regionale*, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

3-bis. *È autorizzata la spesa di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994 per l'ulteriore finanziamento dell'organizzazione della presidenza italiana del vertice di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 126* ***(b)***.

4. *All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il*

1994 di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (c), secondo la rimodulazione effettuata con la tabella F *di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (d), e, quanto a lire 9 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (c), per il medesimo anno.* Le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo di spesa. L'intera somma sarà versata alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

(a) La delibera CIPE del 16 marzo 1994, sostitutiva della delibera CIPE del 21 dicembre 1993, non pubblicata, ha il seguente titolo: «Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-95»

(b) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 556/1993, sull'organizzazione e il finanziamento della Presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza della sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), è il seguente:

«Art. 2 — 1. Le spese di organizzazione della presidenza italiana dei tre organismi di cui all'art. 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri

2. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento della presidenza italiana mediante aperture di credito a favore dei capi delle delegazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, di importo anche eccedente il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Per ciascuna presidenza sarà tenuta una gestione e contabilità separata.

3. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208».

Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), soprarichiamato, così come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è il seguente.

«Art 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato,

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni, cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Il limite di cui al penultimo comma sopràriportato è stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985).

(c) Il testo dell'art. 17, comma 10, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 [in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, *n.d.r.*], è rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988, in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi nell'anno 1991».

(d) Il comma 7 dell'art. 2 della legge n. 538/1993 (Legge finanziaria 1994) prevede che: «Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella tabella *F* allegata alla presente legge»

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258 *(a)*, per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Napoli è autorizzato ad avvalersi di un ulteriore contingente di personale militare delle Forze armate, che è posto alle sue dipendenze con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386 *(b)*. Si applicano le altre disposizioni del citato articolo 1 *(b)*, nonché quelle dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386 *(c)*.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 4.100 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

(a) Gli articoli 1, comma 2, e 2 del D.L. n. 258/1994 (Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia), non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, prevedono l'applicazione anche nel territorio del comune di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 30 giugno dello stesso anno, delle disposizioni relative all'impiego di contingenti di personale militare delle FF.AA. in servizio di ordine pubblico, già previsto, per la sola regione Sicilia, dal D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, per il quale si rinvia alle note *(b)* e *(c)*.

(b) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 349/1992 (Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

3. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, o per completare gli accertamenti o per altri gravi motivi, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.

4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrano i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore».

(c) Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato D.L. n. 349/1992 è il seguente: «1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'art 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4248

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il dott. Pietrosanti Enzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.G.E.D. — Cooperativa di giovani elaborazione dati - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lenola (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 25 gennaio 1990, in sostituzione del dott. Vincenzo Pagliaro, dimissionario.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il rag. Piccolo Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sansone - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 12 maggio 1978, in sostituzione del rag. Romano Losito, dimissionario.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il dott. Giuseppe Gismondi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Muratori ed impiantisti di Roma, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 marzo 1986, in sostituzione dell'avv. Ugo De Angelis, revocato.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il comm. Raffaele Ferrandino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Palocco 75 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 febbraio 1987, in sostituzione della dott.ssa Elvira Matarozzi, revocata.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il dott. Celotto Sergio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Domus Belvedere a responsabilità limitata per azioni», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 gennaio 1983, in sostituzione dell'avv. Giulio Donzelli, revocato.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il dott. Luciano Nelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Coop. Lazio - Società cooperativa a r l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 marzo 1986, in sostituzione del sig. Mauro Lufino, revocato.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il dott Mingo Cesare è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Celimontana a r.l. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 marzo 1985, in sostituzione della dott.ssa Elvira Matarozzi, revocata.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il dott. Celotto Sergio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Risparmio giornaliero» - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata, con sede in Roma - Ostia Antica, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 luglio 1980, in sostituzione del dott. Massimo Mongiardo, revocato.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il dott. Antonio Contucci Orlandi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Beta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ciampino - Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 marzo 1993, in sostituzione del dott. Giovanni Ziaco, dimissionario.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il dott. Paolo Ciampi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Free Time Club - Società cooperativa a r.l.», con sede in Frascati (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 settembre 1984, in sostituzione del dott. Antonio Cucca, revocato.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il rag. Gianni Montagna è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Penegal a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Roberto Romano, revocato.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il dott. De Marzi Ugo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop Se.A. - Società cooperativa servizi amministrativi a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 novembre 1986, in sostituzione del dott. Bianchi Mario, revocato

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il sig. Achille Golletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Mondoteatro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 marzo 1985, in sostituzione del dott. Maurizio Giacinti, dimissionario.

94A4292

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al presidio multizonale di prevenzione di Latina, settore tossicologico, ad eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche ufficiali di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 2873 del 15 giugno 1994, il presidio multizonale di prevenzione di Latina, settore tossicologico, è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche ufficiali di acque minerali.

94A4291

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili nei comuni di Bari, Chioggia e Rodi Garganico

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 19 aprile 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 129,64, sita nel comune di Bari, in località S. Spirito, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n 15/B, particella n. 905.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 19 aprile 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 372, sita nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, riportata nel N.C.T.R. del medesimo comune censuario, al foglio n. 26, mappale n. 3852.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 19 aprile 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 64, sita nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, riportata nel N.C.T.R. del medesimo comune censuario, al foglio n 26, mappale n. 3854

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 19 aprile 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 4.886, sita nel comune di Rodi Garganico, in località Ripa, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune censuario, al foglio di mappa n. 3, particella n. 260.

94A4290

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° luglio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1590,76
ECU	1901,75
Marco tedesco	994,23
Franco francese	290,05
Lira sterlina	2442,61
Fiorino olandese	886,41
Franco belga	48,249
Peseta spagnola	12,045
Corona danese	253,25
Lira irlandese	2412,23
Dracma greca	6,595
Escudo portoghese	9,654
Dollaro canadese	1152,89
Yen giapponese	15,968
Franco svizzero	1185,81
Scellino austriaco	141,34
Corona norvegese	227,72
Corona svedese	203,21
Marco finlandese	297,01
Dollaro australiano	1162,37

94A4342

FERROVIE DELLO STATO
Società di trasporti e servizi per azioni

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1994 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre gennaio 1994/giugno 1994:

cedola n. 10 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 4,331% netto;

cedola n. 8 del prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - serie speciale Casse rurali ed artigiane nella misura del 4,200% netto;

cedola n 7 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 4,156% netto.

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p a. - Banca di Roma S p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S p a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano.

Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato.

Si comunica inoltre che.

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*), del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di aprile e maggio 1994 è risultato pari al 9,116%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*), del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1994, è risultato pari all'8,433%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'8,774% equivalente al tasso semestrale del 4,29%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05 per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1994/dicembre 1994, scadenza 1° gennaio 1995, cedola n. 11, un interesse lordo del 4,700% pari ad un rendimento del 4,113% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - Serie speciale Casse rurali ed artigiane.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi di aprile e maggio 1994, è risultato pari al 4,733%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1994, è risultato pari al 4,216%;

c) la media aritmetica semplice risulta, pertanto, pari al tasso semestrale del 4,47%

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05 più vicino e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1994/dicembre 1994, scadenza 1° gennaio 1995, cedola n. 9, un interesse lordo del 4,650%, pari ad un rendimento del 4,069%, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di aprile e maggio 1994 è risultato pari al 9,466%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1994, è risultato pari all'8,433%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'8,949% equivalente al tasso semestrale del 4,38%

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutterranno per il semestre luglio 1994/dicembre 1994, scadenza 1° gennaio 1995, cedola n. 8, un interesse lordo del 4,650% pari ad un rendimento del 4,069% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/1998 per la quota parte opzionata a tasso variabile.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 6, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di aprile e maggio 1994 è risultato pari al 9,466%,

b) per la lira interbancaria di cui all'art. 6, punto *B)*, del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di aprile e maggio 1994, è risultato pari all'8,0517%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'8,7589% equivalente al tasso semestrale del 4,288%.

In conseguenza, a norma dell'art. 6 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1994/dicembre 1994, scadenza 1° gennaio 1995, cedola n. 9, un interesse lordo del 4,55% pari ad un rendimento del 3,981% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

94A4318

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio-Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 3 0 9 4 *

L. 1.300